

Definizione di invalido civile

L'art. 2 della legge 30 Marzo 1971 n. 118, definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, sono considerati invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni (art. 6 del D. Lgs. 23 Novembre 1988, n.509).

Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del MIInistro della Sanità 5 Febbraio 1992.

La legge considera varie soglie di invalidità e, in corrispondenza di esse, prevede diversi benefici:

33%

La soglia minima è quella di un terzo. Essa è richiesta per la qualifica di invalido civile. Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche ed ortopediche;

46%

La soglia del 46 % è prevista per l'iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro;

74%

A partire da tale soglia la legge prevede provvidenze economiche in favore dell'invalido. Con il 74% di invalidità si ha diritto all'assegno mensile in qualità di "invalido parziale";

100%

Il 100% di invalidità dà diritto alla pensione di inabilità in qualità di "invalido totale" e, ove si tratti di soggetti non deambulanti o non autosufficienti, tale percentuale dà il diritto all'indennità di accompagnamento.

Menomazioni psichiche L'art. 2 della legge 30 Marzo 1971 n. 118, nella parte che si riferisce alle minorazioni che possono dare diritto all'invalidità civile. era stato in un primo tempo interpretato in senso restrittivo, e cioè che non potessero ottenere detto riconoscimento coloro che fossero affetti da malattie psichiche cosiddette pure, primarie o essenziali, quali i caratteriali, gli schizofrenici e tutti quelli la cui minorazione non fosse basata su un deficit organico. Tale interpretazione è stata successivamente ritenuta non conforme allo spirito della legge, volto ad allargare ed a migliorare, piuttosto che a restringere, la protezione degli invalidi rispetto a quella prevista dalle leggi precedenti, attuando in pieno il precetto dell'art. 38 della Costituzione, in virtù del quale ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto al mantenimento ed all'assistenza. Si è pertanto affermato che le malattie psichiche, di qualunque natura, rientrano nell'ampia categoria delle menomazioni congenite o acquisite e quindi possono da diritto al riconoscimento dell'invalidità civile (Cass. Sez. Lav. n. 5673 del 21.10.1980). Il suddetto criterio è stato poi sancito dall'art. 1 del D. Lgs. 23.10.1988 n. 509, in base al quale nella locuzione "minorazioni congenite o acquisite" prevista dall'art. 2 della legge n.118 del 1971 rientrano gli esiti permanenti delle infermità fisiche o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.

Menomazioni derivanti da cause diverse L'art. 2 della legge 30.03.1971 n. 118, esclude dal concetto di invalido civile gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.

Quindi se una menomazione ha dato titolo al riconoscimento di una delle categoria di cui sopra, essa non può essere considerata ai fini del riconoscimento di invalido civile Però se una menomazione riportata per causa di guerra, di lavoro o di servizio non ha dato luogo al formale riconoscimento dello status di invalido di guerra, di lavoro o per servizio, essa può essere valutata ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile. Analogo è a dirsi per le affezioni dell'apparato visivo e vestibolare che, astrattamente consentirebbero il riconoscimento dello status di cieco civile (assoluto o parziale) o di sordomuto. Peraltro se uno stesso soggetto, già dichiarato invalido per causa di guerra, di lavoro o di servizio, o dichiarato cieco civile o

sordomuto, sia portatore di patologie estranee a quelle inerenti allo status raggiunto, egli può essere riconosciuto invalido civile in virtù e limitatamente a dette patologie estranee.